

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 7 del 16/04/2019

Il Dirigente della Direzione Territoriale di Cagliari
in assenza del R.U.T. dell'Unità Territoriale di Oristano.

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO D.L. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 Gennaio 2016 ai sensi dell'art.27 bis del citato decreto legislativo n.29/1993 ed in particolare gli artt.7,17,18 e 20;

VISTO l'art.19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di gestione di cui all'art.12 del regolamento di organizzazione;

VISTA la deliberazione n. 7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019 ha delegato i responsabili delle Unità Territoriali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €35.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi centri di Responsabilità ;

VISTA la disponibilità assegnata alla Unità Territoriale di Oristano per l'anno 2019;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze a gestire le procedure negoziali;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo - contabili dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso,

di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

CONSIDERATA la necessità di dover trasferire nel magazzino gestito dalla Ditta Preda ora sito in Pomezia via Tre Cannelle n.5 parte dell'archivio PRA di questa Unità Territoriale pari a n. 258 faldoni e di affidare all'esterno il servizio di imballaggio trasporto e facchinaggio;

VISTA la prolungata assenza del RUT di Oristano e considerata la necessità di garantire comunque la funzionalità dell'Unità Territoriale;

VISTA competenza territoriale della Direzione Territoriale di Cagliari, che si estende a tutte le Unità Territoriali della Regione Sardegna;

RICHIAMATA la propria comunicazione prot. UPCA/608 del 28/02/2019 alla Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Sardegna e della Direzione Risorse Umane e Affari Generali relativa all'assenza del RUT di Oristano;

RITENUTO di nominare la Sig.ra. Luciana Piloni responsabile del procedimento in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VERIFICATO che a seguito di una preliminare analisi esplorativa del mercato di riferimento, tenuto conto della tipologia e delle modalità di espletamento del servizio il valore presunto del servizio risulta essere di circa € 1.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di servizio di importo stimato inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;

VISTI gli Artt. 9,21, 30 comma 2a, 54 comma 1h e 59 del Manuale delle procedure negoziali di cui all'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia ai sensi dell'art.54, lett.h del Manuale delle procedure negoziali adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

VISTA l'autorizzazione ad effettuare il trasloco pervenuta dal Dott. Maurizio Tocci in data 2 gennaio 2019;

CONSIDERATO che, per l'esecuzione del servizio in parola; sono state invitate 3 ditte a formulare un'offerta (prot.16/17/18 del 02/01/2019)

CONSIDERATO che sono pervenuti 2 preventivi, rispettivamente dalle Ditte "Massidda Clemente - Quartucciu" e "Brundu Vittorio- Sassari"

VERIFICATE le offerte e la documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che entrambe le ditte hanno proposto la medesima offerta di € 680,00 + IVA;

VISTI l'art.1, commi 1 e 53, della L. 190/2012 e l'art. 29 del D.L. 90/2014;

PREMESSO che la Ditta Brundu Vittorio- Sassari non risulta inserita negli elenchi istituiti ai sensi della L. 190/2012;

RITENUTO, stante quanto sopra, di affidare il servizio alla Ditta individuale di Clemente Massidda con sede in Quartucciu Loc. Arbuzzeri, la quale ha presentato altresì la documentazione richiesta e la dichiarazione di accettazione delle condizioni di esecuzione del servizio in conformità alle modalità, allo standard di qualità ed ai termini previsti nello schema di contratto;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la ditta risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento; - in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali; - priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

VISTO che l'affidamento è coerente sia con il principio di economicità, garantito dalla circostanza che il servizio è stato affidato ad un importo inferiore rispetto a quello previsto in sede di analisi dei costi, sia con il principio di efficacia, in quanto lo svolgimento del servizio/la prestazione della fornitura risponde in modo soddisfacente alle esigenze dell'Ente;

DATO CONTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e b) e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog dell'AVCP il CIG: Z6F26FAA13;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza, lo svolgimento del servizio di trasloco faldoni anno 2018 all'archivio centrale Preda alla Ditta Individuale di Clemente Massidda con sede in Quartucciu Loc.Arbuzzeri. verso il corrispettivo di € 680,00 oltre IVA.

Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze in quanto non sono state rilevate interferenze e il costo della sicurezza è, pertanto, pari a zero.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410727003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2019 all'ufficio di Oristano quale Unità Organizzativa Gestore e C.d.R. 4591.

Si dà atto che non risultano annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sig.ra Luciana Pilloni, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Direttore Territoriale
Dott. Alessandro Palla